

REGOLAMENTO (CEE) N. 912/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1993

relativo all'incidenza della soppressione del meccanismo complementare applicabile agli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri della Comunità per il settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in particolare l'articolo 251,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3816/90 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3834/92 ⁽²⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni suine e, in particolare per il 1993, i massimali indicativi per taluni gruppi di prodotti che possono essere importati in Portogallo in provenienza dagli altri Stati membri ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 743/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi spediti in Portogallo ⁽³⁾, ha limitato, a decorrere dal 1° aprile 1993, ai suini vivi l'applicazione dell'MCS nel settore delle carni suine fino alla data in cui il Portogallo sarà dichiarato indenne dalla peste suina africana ;

considerando che il 10 marzo 1993 il comitato veterinario permanente ha dichiarato il Portogallo indenne dalla

peste suina africana a decorrere dal 1° aprile 1993 ; che di conseguenza a partire dal 1° aprile i prodotti e gli animali di cui trattasi non sono più soggetti all'MCS ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3816/90 non è più di applicazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 33.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 58.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 9.